

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A. – BUTTRIO (UD), VIA NAZIONALE N. 41, CAPITALE SOCIALE EURO 81.304.566 I.V.– NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE E CODICE FISCALE: 00167460302.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28.10.2009

(30.10.2009 SECONDA CONVOCAZIONE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Conferimento di deleghe – scadute per compiuto quinquennio - al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C. per aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo complessivo di € 100.000.000 ed emettere obbligazioni, anche convertibili, per un importo massimo di € 150.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto (Capitale sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente ed alle esigenze operative della società: modifica degli articoli 11 (Pubblicità avviso di convocazione dell'assemblea. Intervento e rappresentanza), 12 (Presidenza dell'assemblea), 15 (Modalità di nomina del Consiglio di amministrazione), 16 bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari); 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 20 (Firma sociale); 21 (Controllo); conseguente rinumerazione. Modifica dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea (Rinvio dell'assemblea). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2009. Relazione del consiglio di amministrazione e relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti ; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Parte Straordinaria

Si rimanda alla separata relazione illustrativa degli amministratori.

In parte Ordinaria

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2009. Relazione del consiglio di amministrazione e relazione del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione relativa al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato al 30.6.2009 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge.

2. Nomina del consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 27 ottobre 2006; il mandato avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 30.6.2009.

L'assemblea dovrà pertanto procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, previa fissazione del numero dei componenti.

La nomina sarà deliberata secondo le disposizioni del vigente art. 15 dello statuto sociale, di seguito riportate:

“ La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque a undici componenti.

La nomina degli amministratori e la preventiva determinazione del loro numero spetta all'assemblea ordinaria.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o la diversa misura stabilita dalla Consob.

Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Infine, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i medesimi requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, pena la decadenza dalla carica.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, quando necessario, anche la dichiarazione di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero dei componenti stabilito dall'assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno, che sarà invece il primo eletto nell'ordine progressivo della lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista venisse presentata e per le delibere di nomina degli amministratori necessari per l'integrazione del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza della maggioranza degli amministratori in carica, decadrà l'intero consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora occorra sostituire consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, il consiglio coopta scegliendo, ove possibile, fra i candidati indicati in ordine progressivo nella lista della quale faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica."

Le liste dei candidati alla carica di consiglieri di amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.danieli.com nei termini stabiliti dalla normativa vigente almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è inoltre chiamata a stabilire il compenso da attribuire, per il prossimo triennio, ai membri del consiglio di amministrazione.

3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'attuale collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea degli azionisti in data 27 ottobre 2006; il mandato avrà scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 30.6.2009.

L'assemblea dovrà pertanto procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale ed a determinare il relativo emolumento.

La nomina sarà deliberata secondo le disposizioni del vigente art. 21 dello statuto sociale, di seguito riportate:

“ Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile ed in particolare dal decreto 30 marzo 2000 n.162 del Ministero della Giustizia.

I sindaci devono essere quindi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dalla carica, stabilendosi – al fine della valutazione dell'esperienza maturata – che settori strettamente attinenti alla attività di impresa sono quelli della produzione e del commercio di beni durevoli.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale ovvero almeno due dei sindaci possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprano altri incarichi di amministrazione e di controllo oltre i limiti al cumulo degli incarichi stessi, stabiliti dal Regolamento Emittenti Consob.

All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie o alla diversa misura stabilita dalla Consob.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, il termine per il deposito viene ridotto a 10 giorni prima dell'assemblea e la soglia prevista dallo statuto è ridotta alla metà.

Il deposito della lista dovrà essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità e/o il diritto di voto sul numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, nonché l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; quest'ultimo sarà Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

In caso di presentazione di una unica lista o nel caso nessuna lista fosse presentata e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. “

4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Si rimanda alla separata relazione illustrativa.

24 Settembre 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gianpietro Benedetti (Firmato)